

COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO E TURISMO ITINERANTE

l.r. 1/2021

OBIETTIVO DELLA LEGGE

Chiarisce gli elementi di **impatto ambientale, edilizio ed urbanistico del comparto ricettivo all'aperto** contenuti nella l.r. 5/2019 attraverso una serie di modifiche

LE NOVITÀ INTRODOTTE

Campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate o di sosta, e aree "camper service" all'interno di campeggi e villaggi turistici, ad esclusione dei campeggi temporanei e mobili, possono essere collocati solo in aree destinate a fini turistico-ricettivi, individuate dai piani regolatori comunali

I **campeggi temporanei o mobili** hanno finalità sociali e ricreative, non richiedono realizzazione di opere o interventi e la permanenza degli ospiti è limitata alla durata dell'evento

Le **unità abitative fisse** come bungalow e chalet, in muratura o prefabbricate, devono essere realizzate nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi e del Piano paesaggistico regionale e sono soggette al rilascio di titolo abitativo edilizio



COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO E TURISMO ITINERANTE

I.r. 1/2021

I **"camper service" in aree di servizio** sono riservati alla sosta temporanea e realizzati in base alle norme del Codice della strada. I **"punti sosta"** sono riservati alla sosta temporanea e al parcheggio di camper, caravan, ecc.; sono individuati negli strumenti urbanistici comunali, e dotati di uno specifico regolamento d'uso

I **complessi ricettivi all'interno di un'area naturale protetta** sono consentiti nel rispetto del piano del Parco.

Per i parchi nazionali serve il nulla osta dell'ente gestore, per quelli regionali si fa riferimento alla normativa regionale

Il **campeggio libero è vietato**, ad eccezione della sosta di camper, caravan ecc. secondo quanto previsto dal Codice della strada.

Gli **insediamenti occasionali** sono possibili in territori particolarmente disagiati, usufruibili per lo più da escursionisti, privi di strutture ricettive all'aperto, per un massimo di 48 ore

I **complessi ricettivi all'aperto** esistenti alla data di entrata in vigore della legge mantengono la destinazione d'uso originaria. In caso di ampliamento e modifiche della tipologia ricettiva è previsto l'adeguamento alla destinazione d'uso turistico ricettiva

Sono introdotte le nuove denominazioni commerciali **"camping village"**, **"glamping"** e **"camping lodge"** che possono indicare campeggi e villaggi turistici



Per chi contravviene al divieto di campeggio libero, oltre alla **sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro**, è previsto anche il **sequestro del mezzo**

